



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2020/00524

DEL 25/09/2020

Collegio Sindacale il

25/09/2020

OGGETTO

COSTITUZIONE CONSISTENZE PROVVISORIE PER IL 2020 DEI FONDI RELATIVI ALL'AREA DEL COMPARTO ASP.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 25/09/2020

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
 approvazione
regionale

Il Direttore dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP relaziona quanto segue:

RICHIAMATA la deliberazione n. 565 del 14/08/2019 con la quale, fra l'altro, è stata approvata, in esecuzione del CCNL 21.5.2018 comparto – triennio 2016/2018 (che ha determinato una diversa articolazione ed aggregazione delle risorse contrattuali), la costituzione dei seguenti due fondi per il personale del comparto: “FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI” ex art. 80 e “FONDO PREMIALITÀ E FASCE” ex art. 81;

ANALIZZATE le seguenti disposizioni normative riguardanti la costituzione e la manutenzione di detti fondi:

- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017: “...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.....non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”;
- l'art. 11 comma 1 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019 n. 60 che recita: “.... il limite alle risorse per il trattamento accessorio del Personale definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- l'art. 1 comma 1 (rubricato “Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN”) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 27 del 24/04/2020 recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato ed integrato dalla Legge di conversione 17/07/2020;

TENUTO CONTO del comma 1 del D.L. n. 18/2020, per come integrato e modificato prima con la Legge di conversione n. 27/2020 e poi con il D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020, che risulta così riformulato:

- comma 1: “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, IN DEROGA all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto”;

VISTE altresì le disposizioni contrattuali in materia di incrementi dei fondi del personale del comparto di cui al C.C.N.L. del 21/05/2018 per il triennio 2016/2018, ed in particolare l'art. 80, comma 3, lett. C) (incrementi stabili del fondo condizioni di lavoro e incarichi corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio nel 2019, in misura intera e in ragione d'anno) e l'art. 81, comma 4, lett. E) (incrementi variabili del fondo premialità e fasce degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni);

VISTA inoltre la D.G.R.B. n. 582 del 06/08/2020 avente ad oggetto “Art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 18/2020, come integrati e modificati con la Legge di conversione n. 27/2020 e con il D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 – Remunerazione prestazioni correlate all'emergenza epidemiologica Covid-19” con la quale, fra l'altro, è stato autorizzato il trasferimento a favore di questa ASP dell'importo complessivo di € 560.452,87 con finalità premiali della professionalità del personale del comparto impegnato in prima linea nell'emergenza Covid-19 e, quindi destinato, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 del citato D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in Legge 27 del 24/04/2020 recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all'incremento per l'anno 2020 del Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 del comparto, di cui 359.210,74 € a titolo di compensi differenziati per l'esposizione ad un livello di rischio ALTO nel periodo marzo-aprile 2020 dell'emergenza – FASCIA A (60%), € 194.404,63 per compensare il disagio ed il rischio biologico di livello MEDIO affrontato durante la pandemia - FASCIA B (30%) ed € 6.837,50 per il rischio BASSO – FASCIA C (10%) , con riserva di assegnazione di quest'ultimo 10% in esito delle verifiche che saranno effettuate a consuntivo;

RITENUTO opportuno di rinviare a successivo provvedimento l'incremento del rimanente 10% quale compensazione del disagio e del rischio biologico COVID-19 di livello BASSO - FASCIA C (10%) trattandosi di risorse perequative suscettibili di eventuali integrazioni a seguito delle verifiche che saranno effettuate a consuntivo tra le singole Aziende del SSR e le rispettive OO.SS., con conseguente redistribuzione insieme ad ulteriori residui tra le Aziende in base agli esiti delle medesime verifiche;

RITENUTO di dover altresì precisare, in relazione ai citati incrementi contrattuali, quanto segue:

- ✓ che, pur se vero quanto previsto rispettivamente dal comma 5 dell'art. 80 e dal comma 6 dell'art. 81, ovvero che la quantificazione delle risorse dei fondi deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, si rileva che trattasi comunque di risorse incrementalì definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, cosicché per esse non si rilevano i presupposti per la sottoposizione alle finalità proprie della citata norma vincolistica limitativa dell'espansione della spesa di personale;
- ✓ che pertanto le predette poste suscettive di incrementare stabilmente i fondi contrattuali del comparto trovano la loro copertura nell'ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo state già quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (Cfr. art. 1, comma 365, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- ✓ che la Lett. a), comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito in Legge 11 febbraio 2019 n. 12, stabilisce quanto di seguito riportato: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- ✓ che il suddetto orientamento può rinvenirsi anche in data antecedente alla citata Legge 11 febbraio 2019 n. 12 nel principio contenuto nella deliberazione n. 19 del 9 ottobre 2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, la quale, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in materia di incrementi del fondo risorse decentrate CCNL funzioni locali, ha espresso la seguente direttiva: *“Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

- ✓ che la R.I.A. del personale del comparto cessato dal servizio nel 2019 viene conteggiata su base annua quale risorsa stabile da storicizzare nel fondo anno 2020 ex art. 80 “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” e, per le mensilità residue dopo la cessazione, come risorsa variabile da non consolidare nel fondo ex art. 81 “Fondo premialità e fasce”;
- ✓ che gli incrementi del fondo art. 80 per l’anno 2020 ex D.G.R.B. n. 582/2020 sono variabili e non storicizzabili;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione della suddetta normativa, le consistenze provvisorie per il 2020 dei fondi del comparto risultano le seguenti:

COSTITUZIONE DELLA CONSISTENZA PROVVISORIA PER IL <u>2020</u> DEL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ex <u>ART. 80</u> CCNL 2016/2018	
CONSISTENZA FONDO EX ART. 80 - ANNO 2019 (DDG 565/2019)	€ 5.371.519,04
Risparmio di R.I.A. personale cessato nel corso 2019 conteggiata su BASE ANNUA da portare ad INCREMENTO STABILE del fondo ex art. 80 del 2020 (importo quantificato su base annua quale risorsa da storicizzare nel fondo)	€ 103.344,02
INCREMENTO VARIABILE PER IL 2020 DEL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI (ART. 80) disposto e finanziato dalla D.G.R.B. N. 582/2020 A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO AL PERSONALE SANITARIO DI COMPENSI PER L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO COVID-19 (RISCHIO DIVERSIFICATO IN ALTO, MEDIO e BASSO- FASCE A, B e C) NEL PERIODO MARZO-APRILE 2020 - RISORSE UNA TANTUM DA NON CONSOLIDARE NEL FONDO:	
1) INCREMENTI relativi a COMPENSI PER L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO COVID-19 di LIVELLO ALTO - FASCIA A (60%)	€ 359.210,74
2) INCREMENTI relativi a COMPENSI PER L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO COVID-19 di LIVELLO MEDIO - FASCIA B (30%)	€ 194.404,63
TOTALE INCREMENTI RISCHIO COVID-19 di livello MEDIO-ALTO	€ 553.615,37
CONSISTENZA PROVVISORIA 2020 DEL FONDO EX ART. 80 “CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI”	€ 6.028.478,43
RISERVA DI ULTERIORE INCREMENTO ex D.G.R.B. n. 582/2020 PER IL 2020 del FONDO ex art. 80 DA VERIFICARE A CONSUNTIVO E, PERTANTO, DA RINVIARE A SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI RIDETERMINAZIONE DEI FONDI DEL COMPARTO 2020:	
3) ULTERIORE INCREMENTO 2020 ex D.G.R.B. N. 582/2020 DA RINVIARE E DA DEFINIRE A CONSUNTIVO - RISORSE PEREQUATIVE PER L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO COVID-19 di LIVELLO BASSO - FASCIA C (10%) - E SUSCETTIBILI DI EVENTUALI INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLE VERIFICHE CHE SARANNO EFFETTUATE TRA LE SINGOLE AZIENDE DEL SSR E LE RISPECTIVE OO.SS., CON CONSEGUENTE REDISTRIBUZIONE INSIEME AD ULTERIORI RESIDUI TRA LE SINGOLE AZIENDE IN BASE AGLI ESITI DELLE MEDESIME VERIFICHE	€ 6.837,50

COSTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLA CONSISTENZA <u>2020</u> DEL FONDO PREMIALITA' E FASCE ex <u>ART. 81</u> CCNL 2016/2018	
CONSISTENZA FONDO EX ART. 81 - ANNO 2019 (DDG 565/2019)	€ 4.233.847,59
<u>A DETRARRE:</u> INCREMENTO VARIABILE PRO-RATA INSERITO UNATANTUM SUL 2019 relativo alla R.I.A. dei cessati 2018 derivante dal personale cessato nel corso del 2018 (mensilità residue) ex art. 81, comma 4, lett. E)	-€ 17.938,52
RISPARMIO della RIA dei cessati 2019 (risorse conteggiate per le mensilità residue dopo la loro cessazione) da portare ad <u>INCREMENTO</u> VARIABILE PRO-RATA SU FONDO FASCE (mesi residui) DA NON STORICIZZARE	€ 25.716,80
CONSISTENZA PROVVISORIA 2020 DEL FONDO EX ART. 81 “PREMIALITA' E FASCE”	€ 4.241.625,87

RILEVATO che pertanto il valore provvisorio complessivo 2020 dei fondi del personale del comparto ex artt. 80 e 81 risulta pari ad € 10.270.104,31;

RITENUTO di dover altresì indicare, per necessità di evidenza contabile dell'UOC Economico Finanziaria, anche una stima dei connessi oneri riflessi in corrispondenza di ciascuna delle seguenti consistenze provvisorie 2020:

TIPOLOGIA FONDI	Consistenze PROVVISORIE 2020 al netto degli oneri	STIMA degli ONERI RIFLESSI	Consistenze PROVVISORIE 2020 comprensive di oneri riflessi
FONDOPREMIALITA'E FASCE ex ART. 81	€ 4.241.625,87	€ 1.534.620,24	€ 5.776.246,12
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ex ART. 80	€ 6.028.478,43	€ 2.181.103,50	€ 8.209.581,93
TOTALE FONDI 2020, INCLUSI ONERI			€ 13.985.828,04

PRECISATO altresì che il costante monitoraggio dell'andamento della spesa 2020 sui fondi del comparto e la conseguente attività di accountability nei confronti della Direzione Strategica è demandato al Settore Trattamento Economico dei dipendenti;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di prendere atto della costituzione in via provvisoria delle consistenze per il 2020 dei fondi contrattuali relativi al personale del comparto di questa ASP, come meglio evidenziate nelle premesse motivazionali ed effettuate in applicazione degli articoli 80 e 81 del CCNL 21.5.2018 e della suddetta D.G.R di Basilicata n. 582/2020;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 258 del 16.11.2018;

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- di approvare la costituzione delle consistenze provvisorie per il 2020 dei fondi contrattuali relativi all'Area del comparto di questa ASP come in premessa meglio indicate;
- di precisare altresì che il Settore Trattamento Economico dei dipendenti è incaricato del costante monitoraggio dell'andamento della spesa 2020 sui fondi del comparto e della relativa rendicontazione alla Direzione Strategica ed al Controllo di Gestione, per l'adozione di eventuali e successive azioni correttive di competenza, ove necessarie;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line all'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, all'U.O.C. Economico Finanziaria, al Collegio Sindacale, all'UOC Controllo di Gestione, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al Responsabile Aziendale per la Trasparenza ed

all’O.I.V., nonchè al Responsabile delle Relazioni Sindacali per la debita informazione ai referenti sindacali aziendali del comparto.

Nicola Falcone

L’Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Luigi D’Angola

Lorenzo Bochicchio

Antonio Pedota

Il Direttore Sanitario
Luigi D’Angola

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Antonio Pedota

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.